

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 131 del 28 maggio 2019 "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità".

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

L'articolo 1 contiene le finalità e l'ambito di applicazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articoli 2, 3 e 4

(Rideterminazione – Montante contributivo – Rivalutazione)

Gli articoli recano disposizioni in materia di ricalcolo degli importi degli assegni vitalizi con il sistema contributivo. Detti articoli applicano, in particolare, la nota metodologica allegata all'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato – Regioni, nonché il documento di indirizzo approvato dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative in data 17 aprile 2019.

Effetti finanziari: l'applicazione delle disposizioni alla base del ricalcolo degli assegni vitalizi produce sulla spesa regionale un risparmio stimato di circa 309.456,00 euro annui, pari alla differenza tra il costo dei vitalizi su base retributiva ed il costo determinato su base contributiva.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)

L'articolo introduce la facoltà di rinunciare da parte dei consiglieri regionali al trattamento previdenziale e ne disciplina le modalità.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio di previsione 2019/2021, in quanto, per effetto della disposizione del comma 3 quater (inserito nell'art. 7 ter della l.r. 23/1995 da questa legge), la restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica potrà essere effettuata a decorrere dall'anno 2022. Di conseguenza le risorse finanziarie necessarie saranno iscritte con legge di bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, annualità in cui l'obbligazione diventerà esigibile, ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011.

Art. 6
(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 23/1995)

L'articolo sostituisce la norma vigente, riproponendo le norme già contenute nell'articolo 17 e introducendo l'esclusione dell'erogazione dell'assegno vitalizio al condannato per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 bis-1, 416 ter del codice penale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

Il comma 1 fissa la decorrenza delle disposizioni contenute nel Capo I al 1° dicembre 2019.

Il comma 2 consente ai consiglieri in carica in questa legislatura la facoltà di rinunciare dal 2021, la decorrenza dell'eventuale restituzione anche in questi casi viene fissata a partire dall'anno 2022.

Il comma 3 ter indica in via transitoria le modalità per la restituzione del trattamento previdenziale per i consiglieri della X legislatura che maturano il requisito dell'età per la corresponsione del medesimo trattamento nell'anno di conclusione della legislatura. La disposizione si rende necessaria per estendere agli stessi consiglieri la facoltà di rinunciare al trattamento e chiedere la restituzione delle trattenute effettuate, diversamente, alla conclusione della legislatura, avrebbe inizio d'ufficio l'erogazione del trattamento previdenziale.

Invarianza: le disposizioni hanno carattere normativo e non comportano incremento di spesa rispetto al bilancio di previsione 2019/2021 in quanto, per effetto delle procedure indicate, il rimborso potrà avere luogo a decorrere dall'anno 2022. Di conseguenza le risorse finanziarie saranno iscritte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, annualità in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011, con legge di bilancio saranno quantificati gli stanziamenti necessari.

Art. 8
(Abrogazione)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo riporta gli effetti contabili sugli stanziamenti del bilancio iniziale derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4.

Il comma 1 indica la spesa per l'anno 2019 e ne individua la copertura negli stanziamenti già iscritti nel bilancio iniziale che presentano la sufficiente disponibilità.

Il comma 2 indica le riduzioni degli stanziamenti del bilancio iniziale che vengono iscritte in aumento per equivalente importo negli stanziamenti del fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Tali variazioni non corrispondono al risparmio stimato di euro 309.456,00 poiché nella stima del fabbisogno elaborata per la definizione degli stanziamenti di bilancio, si è tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 14 della l.r. 34/2014 che stabiliscono l'applicazione di una riduzione temporanea sugli assegni vitalizi spettanti, cosiddetto contributo di solidarietà. Tale riduzione è applicabile fino al maggio 2020.

Anche nelle previsioni per l'anno 2020 tale riduzione ha influito nella determinazione del fabbisogno per i mesi da gennaio a maggio, quest'ultimo mese termine ultimo di applicazione del suddetto articolo 14.

Con riferimento alla copertura finanziaria per la spesa relativa all'anno 2019, si precisa che lo stanziamento di bilancio determinato a legislazione vigente presenta un surplus di risorse utile alla copertura della nuova spesa ed è determinato dalla mancata erogazione di alcuni vitalizi per decesso dei beneficiari.

Per le annualità 2020 e 2021 gli stanziamenti effettuati in applicazione della norma vigente risultano eccedenti rispetto al fabbisogno derivante dall'applicazione dei nuovi criteri.

Missione /Programma	Capitolo	descrizione	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	Variazioni	Variazioni	Variazioni
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
Missione 1 /Programma 1	2010110004	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE	17.848.352,00	19.161.552,00	18.286.552,00	-	- 111.952,00	- 283.922,00
Missione20 /Programma 1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31)	120.267,74	127.968,16	148.312,27		111.952,00	283.922,00

Il comma 3 rinvia alle leggi di bilancio la quantificazione degli oneri per gli anni successivi al triennio 2019/2021.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio ad apportare le variazioni necessarie alla gestione che si riflettono nel bilancio del Consiglio regionale come sotto specificato.

Missione /Programma	Capitolo	Anno 2019 (1 mese)	Anno 2020 (12 mesi)	Anno 2021 (12 mesi)
1 01/ missione 1 programma 01 bilancio consiglio	101101/06	0	-111.952,00	-283.922,00

Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)